

Disciplinare di gara

Indice

Art. 1. Premesse	2
Art. 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	2
2.1. Documenti di gara	2
2.2. Chiarimenti.....	3
2.3. Comunicazioni.....	3
Art. 3. Oggetto dell'appalto, Importo e suddivisione in lotti	4
Art. 4. Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi	4
4.1. Durata	4
4.2. Opzioni e rinnovi	4
Art. 5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	5
Art. 6. Requisiti generali	6
Art. 7. Requisiti speciali e mezzi di prova	7
7.1. Requisiti di idoneità	7
7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	7
7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	8
7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	9
7.4.bis Indicazioni per le imprese in coassicurazione.....	10
7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	11
Art. 8. Avalimento	11
Art. 9 Subappalto	12
Art. 10. Garanzia provvisoria	12
Art. 11. Sopralluogo	14
Art. 12. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC	14
Art. 13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	15
Art. 14. Soccorso istruttorio	16
Art. 15. Contenuto della Busta "A" – Documentazione amministrativa	17
15.1. Domanda di partecipazione.....	17
15.2. Documento di Gara Unico Europeo	18
15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	26
15.3.1. Dichiarazioni integrative	26
15.3.2. Documenti a corredo.....	29
15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	30
Art. 16. Contenuto della Busta "B" – Offerta tecnica	32
Art. 17. Contenuto della Busta "C" – Offerta economica	34
Art. 18. Criterio di aggiudicazione	35
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	35
18.2. Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica	37
18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	39
18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi	39
Art. 19. Svolgimento operazioni di gara: apertura della Busta "A" – verifica documentazione amministrativa	39
Art. 20. Commissione giudicatrice	40
Art. 21. Apertura delle buste "B" e "C" – valutazione delle offerte tecniche ed economiche	41
Art. 22. Verifica di anomalia delle offerte	41
Art. 23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	42
Art. 24. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione	43
Art. 25. Definizione delle controversie	43
Art. 26. Trattamento dei dati personali	43
Art. 27 Disposizioni varie e complementari	44
Art. 28 Ricorsi	44

Art. 1. Premesse

Con determina a contrarre n. 933 del 16/04/2018, il Comune di Prato, C.F. 84006890481, codice AUSA 000241791, ha stabilito di affidare il servizio assicurativo inerente la polizza RCT/O.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La sede del Comune assicurato è Prato [Codice NUTS ITI15]

CIG 745308939C CUI 84006890481201800002.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Elena Cappellini, Responsabile U.O.C Provveditorato Acquisti e Assicurazioni.

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 18/04/2018;
- inviato in data 19/04/2018 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/04/2018 ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- pubblicato sul profilo del committente <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>;

e sarà inoltre:

- pubblicato sul Sito Web SITAT della Regione Toscana;
- inviato all'ANAC per la pubblicazione sulla propria piattaforma;
- pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale;
- pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione locale.

La presente gara è disciplinata dal bando di gara, dal presente disciplinare di gara, dalle norme del Codice e del DPR 207/2010 (di seguito Regolamento) nelle parti ancora in vigore. Sono state altresì considerate nella redazione dei documenti di gara le Linee Guida e le indicazioni alle stazioni appaltanti emanate dall'ANAC.

Il presente disciplinare di gara è redatto recependo le disposizioni obbligatorie del Bando Tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1228 del 22/11/2017, con le modifiche motivate nella determinazione a contrarre.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del testo normativo di polizza.

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette allo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto (T.U. 81/08).

Alla presente gara si applica il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, la cui accettazione è condizione di ammissione alla gara.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara.

La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della vigente normativa e dei documenti di gara.

Art. 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti;
 - 1a) testo normativo di polizza RCT/O;

- 1b) statistica sinistri;
- 1c) schema di contratto;
- 2) Bando di gara, nelle versioni pubblicate sulla GUUE e sulla GURI.
- 3) Disciplinare di gara
- 4) Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 di approvazione del DGUE
- 5) i seguenti modelli di gara:
 - mod 1 – non presente per questa gara
 - mod 2 - domanda di partecipazione alla gara;
 - mod 3 - dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa;
 - mod 4 - DGUE;
 - file XML DGUE;
 - mod 5 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
 - mod 6 - dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
 - mod 7 – schema di articolazione dell'offerta tecnica;
 - mod 8 – offerta economica.
- 6) Si fa inoltre riferimento al Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, pubblicato all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

La **documentazione di gara è disponibile** sul sito internet: <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm>, da detta pagina selezionare "Gare di appalto aperte e ristrette" e da qui la pagina della gara.

I documenti di gara ufficiali, ulteriori ai bandi pubblicati sulla GUUE e sulla GURI, sono esclusivamente quelli messi a disposizione sul profilo di committente del Comune di Prato nella pagina web della presente gara.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo gare@comune.prato.it (posta elettronica non certificata) oppure comune.prato@postacert.toscana.it (posta elettronica certificata), entro il 18/05/2018.

Nel caso di invio dei quesiti a mezzo posta elettronica certificata, il messaggio deve essere inoltrato anche alla casella di posta elettronica non certificata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, che abbiano valenza generale, verranno fornite entro il 21/05/2018, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm> nella pagina della gara, scheda "Comunicazioni, quesiti e Chiarimenti".

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici salvo che non siano meri rimandi a documentazione già pubblicata.

2.3. Comunicazioni

Durante il periodo della pubblicazione del bando di gara, le comunicazioni dirette ai potenziali concorrenti verranno effettuate mediante pubblicazione sul profilo di committente, nella pagina web della gara.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (mod. 3), l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto per il periodo di pubblicazione del bando di gara e nel comma 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni degli operatori economici verso la stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.prato@postacert.toscana.it anticipandole alla casella di posta elettronica non certificata gare@comune.prato.it e tutte le comunicazioni della stazione appaltante verso gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Nel caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec del concorrente, si farà riferimento a quello rilevabile dalla visura presso la CCIAA.

In caso di raggruppamenti temporanei, imprese in coassicurazione, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio assicurativo in oggetto non è frazionabile e si compone delle seguenti prestazioni:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio assicurativo inerente la polizza RCT/O per 3 anni (dalle ore 24:00 del 30/06/2018 alle ore 24:00 del 30/06/2021)	66516000-0	P	€ 450.000,00 annuo per un totale di € 1.350.000,00
Importo totale a base di gara				€ 1.350.000,00

L'importo a base di gara è **al lordo** delle imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 0,00** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è finanziato con entrate proprie dell'Ente.

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale non viene richiesta la specifica dei costi della manodopera ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del Codice.

Art. 4. Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

4.1. Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni, decorrenti dalle ore 24:00 del 30/06/2018 fino alle ore 24:00 del 30/06/2021.

4.2. Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 3 anni, per un importo di € 1.350.000,00 al lordo delle imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore

mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario ai sensi dell'art. 1 del normativo di polizza.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini della determinazione del valore massimo dell'appalto, il valore dell'opzione di proroga è considerato pari ad € 225.000,00, al lordo delle imposte e contributi di legge.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € **2.925.000,00** al lordo delle imposte e contributi di legge.

Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono stimati complessivamente in € 0,00.

Art. 5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per la prestazione del presente servizio è inoltre ammessa la partecipazione in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c. Ai fini dell'incompatibilità per la partecipazione in più forme all'appalto si fa riferimento alla normativa applicabile ai raggruppamenti di concorrenti.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o di delegataria in caso di coassicurazione può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) o c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI o in coassicurazione purché non rivesta la qualità di mandataria o di delegataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI o in coassicurazione non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Con riferimento all'art. 48, comma 9 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e dei gruppi di imprese in coassicurazione rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai commi 17, 18, 19, 19bis e 19ter del medesimo articolo.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Art. 6. Requisiti generali

a) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Le specifiche dichiarazioni inerenti l'assenza dei motivi di esclusione, da rendere nella parte III del modello DGUE, sono riportate all'articolo 15 del presente disciplinare.

Ferma restando la possibilità di applicazione del primo periodo dell'art. 85, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante, ai sensi del medesimo comma, richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare, prima dell'aggiudicazione, il DGUE aggiornato e le dichiarazioni complementari necessarie agli accertamenti di cui al paragrafo seguente. Tali dichiarazioni comprendono l'elenco aggiornato dei soggetti nei confronti dei quali debbono essere compiuti gli accertamenti, come indicato all'art. 15 del presente disciplinare.

Per l'accertamento dell'inesistenza delle cause di esclusione di cui al presente punto, la Stazione appaltante acquisirà i documenti di prova di cui all'art. 86, comma 2 del Codice, nonché l'informazione antimafia e le ulteriori certificazioni dovesse ritenere opportune.

Art. 7. Requisiti speciali e mezzi di prova

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, nonché in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, il possesso dei requisiti di idoneità richiesti al concorrente per la partecipazione alla gara nella specifica forma prescelta, è attestato dallo stesso rispondendo "sì" alla domanda "Soddisfa i criteri di selezione richiesti:" della sezione a della parte IV del DGUE.

Ferma restando la possibilità di applicazione del primo periodo dell'art. 85, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante, ai sensi del medesimo comma, richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare, prima dell'aggiudicazione, oltre al DGUE aggiornato come indicato al precedente articolo 6, i mezzi di prova di cui agli articoli 86 e 87 del Codice, specificati in corrispondenza di ogni requisito.

La documentazione richiesta dovrà essere inserita sul sistema AVCPass, oppure trasmessa via pec, o, infine, consegnata al protocollo dell'Ente in formato cartaceo, il tutto come indicato nella richiesta della Stazione Appaltante.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. Requisiti di idoneità

b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) possesso dell'iscrizione all'albo delle imprese tenuto dall'IVASS (sezione I per le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, Elenco I per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento ed Elenco II per le imprese ammesse ad operare in libertà di prestazione di servizi) **che preveda come ramo danni autorizzato il ramo 13 – Responsabilità civile generale.**

Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta gli elenchi pubblicati dall'IVASS.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

d) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili consistente nell'aver conseguito, nel triennio 2014, 2015 e 2016, una **raccolta premi lordi media annua** per il settore "ramo danni" non inferiore ad Euro 133.300.000,00

Tale requisito è richiesto poiché la solidità dal punto di vista finanziario è ritenuta dalla stazione Appaltante come requisito essenziale in quanto la prestazione da parte della compagnia ha un contenuto principalmente finanziario e non esclusivamente tecnico.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante le risultanze dei bilanci degli anni di competenza.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato **l'attività nel 2015 o dopo tale anno**, i requisiti di fatturato devono essere rispettati nel periodo di attività, e deve essere considerata la raccolta premi dell'anno 2017 in sostituzione della raccolta premi dell'anno 2014 fermo restando che ove gli esercizi considerati siano meno di 3, è necessario raggiungere l'importo minimo complessivo di raccolta premi nel settore di attività oggetto dell'appalto di € 399.900.000,00.

La facoltà di utilizzare la raccolta premi dell'anno 2017 in sostituzione di quella dell'anno 2014 è concessa anche alle imprese per le quali detta sostituzione consente il raggiungimento del requisito.

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

e) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi RCT/O:

e1) Il concorrente deve aver avuti attivi nell'ultimo triennio, e cioè fra il 1/1/2015 e il 31/12/2017, almeno tre servizi assicurativi RCT/O, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, per almeno 36 mensilità complessivamente considerate,

dei quali

e2) almeno un servizio assicurativo deve aver comportato per la compagnia l'incasso di un premio lordo riferito ad un'annualità ed a un singolo assicurato, non inferiore ad Euro 450.000,00;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Per poter procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante richiederà pertanto al concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione, di presentare un elenco dei servizi assicurativi fatti valere per dimostrare il possesso del requisito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Per i servizi effettuati a favore di committenti privati, dovranno essere allegate all'elenco le copie delle polizze.

Per i servizi effettuati a favore di committenti pubblici l'accertamento dell'esecuzione del servizio avverrà d'ufficio sulla base dei dati contenuti nell'elenco presentato.

Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al presente punto e), si precisa quanto segue:

- i servizi validi per la dimostrazione dei requisiti devono essere stati attivi nel triennio di riferimento anche se hanno avuto inizio o fine fuori triennio (N.B. non ricadono nel triennio di riferimento le polizze che hanno avuto inizio alle ore 24:00 del 31/12/2017);

- una polizza che allo scadere si rinnova configura sempre lo stesso servizio a meno che fra lo scadere di un servizio e l'inizio di un altro non ci sia stato un periodo di interruzione;

- un nuovo affidamento di una polizza dello stesso tipo mediante gara da parte di una Pubblica Amministrazione configura un nuovo servizio anche se non vi è stata interruzione della copertura assicurativa;

- non sono validi i servizi prestati a favore di persone fisiche; quando sono ammessi servizi prestati per Aziende private, fra esse sono incluse le ditte individuali;

- le mensilità durante le quali il concorrente ha avuto attivi servizi assicurativi con clienti diversi, si calcolano tante volte quanti sono i servizi assicurativi attivi per clienti diversi;

- le mensilità durante le quali il concorrente ha avuto attivi servizi assicurativi, per essere considerate, devono essere complete;

- il premio valido ai fini della dimostrazione del requisito può essere stato incassato anche fuori dal triennio di riferimento, ma deve essere riferito ad un servizio che deve essere stato attivo almeno per parte del triennio di riferimento;

- qualora i servizi assicurativi che si vogliono far valere per la dimostrazione di un requisito siano stati svolti nell'ambito di un raggruppamento di concorrenti, di un consorzio ordinario di concorrenti, di una aggregazione di imprese retiste o di un raggruppamento in coassicurazione, il periodo di svolgimento del servizio che ciascun componente può far valere sarà pari a quello che avrebbe potuto far valere un concorrente che avesse svolto quel servizio come impresa singola fermo restando che per la partecipazione alla presente gara, qualora più componenti di un soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f), g) del Codice partecipante alla presente gara o più imprese in coassicurazione, utilizzino requisiti derivanti dallo svolgimento di un medesimo servizio in coassicurazione, raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di impresa, potranno utilizzarli, ciascuno nella misura loro necessaria, purché complessivamente non li utilizzino in misura maggiore di quanto avrebbe potuto farlo uno di essi (ad esempio un servizio svolto per diciotto mesi da due imprese in coassicurazione vale per diciotto mesi ciascuna se le imprese partecipano

separatamente, ma può essere utilizzato per diciotto mesi complessivamente se le imprese partecipano in raggruppamento o coassicurazione alla presente gara);

- qualora i servizi assicurativi che si vogliono far valere per la dimostrazione di un requisito siano stati svolti da dei consorziati individuati quali esecutori da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, il periodo di svolgimento del servizio che può far valere il consorzio è pari a quello che avrebbe potuto far valere un concorrente che avesse svolto quel servizio come impresa singola, il periodo di svolgimento del servizio che possono far valere i consorziati esecutori è pari a quello che avrebbe potuto far valere un concorrente che avesse svolto quel servizio come impresa singola diviso il numero dei consorziati esecutori. Non possono essere cumulati per la presente procedura i requisiti derivanti da un medesimo servizio del consorzio e dei consorziati esecutori; possono essere invece cumulati i requisiti derivanti da un medesimo servizio di più consorziati esecutori;

- qualora i servizi assicurativi che si vogliono far valere per la dimostrazione di un requisito siano stati svolti nell'ambito di un raggruppamento di concorrenti, di un consorzio ordinario di concorrenti, di una aggregazione di imprese retiste, di un raggruppamento in coassicurazione, in qualità di consorzio che ha designato dei consorziati esecutori o in qualità di consorzio esecutore, l'importo del premio lordo che si può far valere per la dimostrazione dei requisiti di cui alla presente lettera e), è quello effettivamente percepito dall'impresa in funzione della propria quota di ritenzione del rischio e modalità di svolgimento del servizio.

7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

Si ricorda che nei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. Nella presente gara la quota di esecuzione delle prestazioni corrisponde alla quota di ritenzione del rischio.

Nella presente gara i raggruppamenti possono rivestire esclusivamente carattere orizzontale.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di ritenzione del rischio riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Le cause di esclusione di cui all'**articolo 6, lett. a)** non devono ricorrere nei confronti di:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **comma 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso **dell'iscrizione all'albo delle Imprese tenuto dall'IVASS che preveda come ramo danni autorizzato il ramo 13 – Responsabilità civile generale, di cui al comma 7.1 lett. c)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato specifico medio annuo, cioè alla raccolta premi lordi media annua** di cui al **comma 7.2 lett. d)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente **comma 7.3, lett. e1)** deve essere posseduto:

- a. dall'impresa mandataria o capogruppo o dalla rete di imprese nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, nella misura di almeno 2 servizi assicurativi RCT/O, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, attivi nell'ultimo triennio, e cioè fra il 1/1/2015 e il 31/12/2017, per almeno 24 mensilità complessivamente considerate;
- b. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o aderenti al contratto di rete diverse dalla mandataria/capogruppo, nella misura di almeno 1 servizio assicurativo RCT/O, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, attivo nell'ultimo triennio, e cioè fra il 1/1/2015 e il 31/12/2017, per almeno 12 mensilità complessivamente considerate.

Resta fermo che il requisito deve essere posseduto nella misura richiesta per l'impresa singola attraverso la somma dei requisiti posseduti dal complesso delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o aderenti al contratto di rete che partecipano alla presente gara.

Il requisito di cui al precedente **comma 7.3, lett. e2)** deve essere posseduto **per intero** da una delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o da una delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.4.bis Indicazioni per le imprese in coassicurazione.

Nel caso di partecipazione di imprese in coassicurazione, dette imprese devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

L'impresa che assume la quota maggiore di ritenzione del rischio riveste il ruolo di delegataria che deve essere assimilata alla mandataria.

Le cause di esclusione di cui all'**articolo 6, lett. a)** non devono ricorrere nei confronti di:

- a. ciascuna delle imprese in coassicurazione;

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **comma 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese in coassicurazione;

Il requisito relativo al possesso **dell'iscrizione all'albo delle Imprese tenuto dall'IVASS che preveda come ramo danni autorizzato il ramo 13 – Responsabilità civile generale, di cui al comma 7.1 lett. c)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese in coassicurazione;

Il requisito relativo al **fatturato specifico medio annuo, cioè alla raccolta premi lordi media annua** di cui al **comma 7.2 lett. d)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese in coassicurazione;

Il requisito di cui al precedente **comma 7.3, lett. e1)** deve essere posseduto da:

- a. dall'impresa delegataria nella misura di almeno 2 servizi assicurativi RCT/O, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, attivi nell'ultimo triennio, e cioè fra il 1/1/2015 e il 31/12/2017, per almeno 24 mensilità complessivamente considerate;
- b. da ciascuna delle imprese deleganti in coassicurazione, nella misura di almeno 1 servizio assicurativo RCT/O, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, attivo nell'ultimo triennio, e cioè fra il 1/1/2015 e il 31/12/2017, per almeno 12 mensilità complessivamente considerate.

Resta fermo che il requisito deve essere posseduto nella misura richiesta per l'impresa singola attraverso la somma dei requisiti posseduti dal complesso delle imprese in coassicurazione.

Il requisito di cui al precedente **comma 7.3, lett. e2)** deve essere posseduto **per intero** da una delle imprese in coassicurazione.

7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Le cause di esclusione di cui all'**articolo 6, lett. a)** non devono ricorrere nei confronti del consorzio nè delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **comma 7.1. lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al possesso **dell'iscrizione all'albo delle Imprese tenuto dall'IVASS che preveda come ramo danni autorizzato il ramo 13 – Responsabilità civile generale, di cui al comma 7.1 lett. c)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai precedenti **comma 7.2 lett. d) e 7.3, lettere e1) ed e2)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 8. Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Nel presente appalto sono pertanto avvalibili i requisiti di cui ai comma 7.2 lett. d) e 7.3. lett. e1) ed e2).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria nel caso in cui la medesima non sia in possesso del requisito di cui al comma 7.1, lett c).

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 9 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 10. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2%, arrotondato all'unità inferiore, del prezzo base dell'appalto, inclusi gli oneri per la sicurezza ed escluso il valore delle opzioni del comma 4.2., e precisamente di importo pari ad **€ 27.000,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla

gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale, Banca Intesa San Paolo, Codice IBAN IT72T0306921531100000046012. In tal caso la ricevuta del versamento dovrà essere allegata in copia alla documentazione amministrativa di gara.
- c. mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Non sono ammesse fideiussioni assicurative rilasciate dallo stesso concorrente, né è ammesso che sia lo stesso concorrente a impegnarsi a rilasciare la garanzia definitiva.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, ovvero a tutte le imprese che partecipano in coassicurazione ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia, per le fideiussioni sottoscritte con firma digitale, a condizione che siano forniti i mezzi per verificare l'autenticità della fideiussione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice o di imprese in coassicurazione, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per le fideiussioni emesse dopo l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19/1/2018, ai fini di semplificazione delle procedure, è ammesso che gli offerenti presentino le sole schede tecniche, contenute nell'«Allegato B – Schede Tecniche» al suddetto decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

Art. 11. Sopralluogo

Per la partecipazione alla gara non è richiesto di compiere il sopralluogo.

Art. 12. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Art. 13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Il plico contenente l'offerta e la documentazione di gara, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano all'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Prato, Piazza del Pesce n. 9.

Detto Ufficio osserva i seguenti orari di apertura:

lunedì e giovedì ore 09:00 – 17:00

martedì, mercoledì e venerdì ore 09:00 – 13:00.

Sabato e festivi chiuso.

Ulteriori eventuali giorni di chiusura sono pubblicizzati sul sito dell'Ente.

Il plico deve pervenire **entro le ore 17:00 del giorno 28/05/2018, esclusivamente all'indirizzo Comune di Prato, Ufficio Protocollo Generale, piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

CIG 745308939C procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo inerente la polizza RCT/O - Gara n. 591 – competenza Servizio SE.

Scadenza offerte: 28/05/2018 ore 17:00 Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali integrazioni e/o sostituzioni alla documentazione contenuta nel plico già presentato.

Quanto alle buste "B" e "C" si accetta solo l'integrale sostituzione della busta; quanto invece alla documentazione amministrativa si accetta anche l'integrazione documentale e/o la sostituzione di parte di essa purché sia chiaramente indicato quali documenti debbono essere tenuti per validi ai fini dell'ammissione alla gara.

L'aggiunta, l'eliminazione o la sostituzione, prima della scadenza per la presentazione delle offerte, di un componente di un operatore economico concorrente di natura plurisoggettiva comporta, a pena di esclusione, la ripresentazione delle offerte tecnica ed economica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Ove sia prevista la firma congiunta di più legali rappresentanti, le firme sulle dichiarazioni di impegno (domanda di partecipazione o dichiarazione dell'impresa ausiliaria) e sulle offerte tecnica ed economica, dovranno essere apposte dai legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa.

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dei concorrenti come indicato al precedente articolo 2.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 14. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 15. Contenuto della Busta "A" – Documentazione amministrativa

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello 2 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, raggruppamento in coassicurazione, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, raggruppamento in coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata, delegataria/delegante).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti o in caso di coassicurazione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o che partecipano in coassicurazione;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n.

5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La dichiarazione della sussistenza dei poteri rappresentativi è già compresa nel modello 2 concernente la domanda di partecipazione alla gara.

15.2. Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE redatto secondo il modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016, secondo quanto di seguito indicato.

E' ammessa la presentazione del DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, con le integrazioni indicate nel presente articolo.

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016, che sono messe a disposizione dei concorrenti sul profilo di committente, e secondo quanto indicato nel presente disciplinare di gara, anche a seguito del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017.

La compilazione del DGUE può avvenire attraverso il sito <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>, importando il file XML predisposto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione dei concorrenti, oppure utilizzando il modello 4, parimenti messo a disposizione dei concorrenti come indicato al precedente comma 2.1.

Ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Codice, questa stazione appaltante mette a disposizione il modello di DGUE come file in formato .rtf o in formato .xml. la presentazione del DGUE potrà avvenire anche:

- nel caso di utilizzo del modello 4, come file firmato digitalmente salvato su supporto elettronico inserito nella busta A;
- nel caso di utilizzo della piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd> come file .pdf firmato digitalmente o come file .xml anch'esso firmato digitalmente, comunque salvati su supporto elettronico inserito nella busta A.

In merito alle informazioni da fornire tramite DGUE si precisa quanto segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

- i campi sono precompilati dalla stazione appaltante; in ogni caso il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura d'appalto;

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- nella sezione A: informazioni sull'operatore economico:
 - vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;

- va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;

- non importa rispondere alle domande sull'appalto riservato e sull'iscrizione in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti poiché non pertinenti all'appalto;

- alla domanda "Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?" non importa rispondere;

- vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l'operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva o partecipa in coassicurazione. Non significa partecipare insieme ad altri essere un consorzio che indica consorziati esecutori o utilizzare l'avvalimento.

- la domanda sul lotto a cui si partecipa non è pertinente all'appalto quindi non si deve rispondere.

- nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico:

Occorre inserire i dati di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, meglio precisati nel prosieguo del presente articolo.

I dati degli eventuali altri soggetti ulteriori al legale rappresentante che firma il DGUE possono essere indicati duplicando la sezione B della parte II con la funzione presente sul sito o sul modello 4;

Laddove il concorrente dichiara al punto 7 del modello 3 che i dati identificativi dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice possono essere ricavati da una banca dati ufficiale o pubblico Registro, fornendone gli estremi, basta inserire i dati di del legale rappresentante che sottoscrive il DGUE.

Si tenga presente quanto più avanti indicato circa il fatto che colui che sottoscrive il DGUE rende le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione anche per tutti i soggetti che rivestono o hanno rivestito cariche rilevanti al fine della sussistenza di tali motivi di esclusione, salvo che essi presentino personalmente le corrispondenti dichiarazioni.

- nella sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti:

- il DGUE elettronico, in caso di risposta affermativa, presenta il campo "Consortium Name" che non importa compilare;

- va risposto "sì" se i requisiti richiesti per la partecipazione, nella forma prescelta, non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza l'avvalimento, anche limitatamente all'ipotesi connessa alla presenza di procedure concorsuali;

Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori, ausiliari oppure subappaltatori non devono rispondere alla domanda;

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (come previsto al presente comma 15.2);

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante:

a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (come previsto al n. 26 del comma 15.3.2 in caso di avvalimento dei requisiti di cui ai commi 7.2 lett. d) e 7.3. lett. e1) ed e2).

oppure

a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, (come previsto al n. 27 del comma 15.3.2 in caso di avvalimento a causa della sussistenza di procedura concorsuale);

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente ausiliato o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente ausiliato (come previsto al n. 26 del comma 15.3.2 in caso di avvalimento semplice o al n. 27 del comma 15.3.2 in caso di avvalimento a causa della sussistenza di procedura concorsuale);

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; (come previsto al n. 28 del comma 15.3.2);

5) PASSOE dell'ausiliaria (come previsto al n. 18 del comma 15.3.2);

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

Oppure

dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

(come previsto al n. 10 del comma 15.3.1 e, per la copia dell'istanza, al n. 24 del comma 15.3.2).

7) le dichiarazioni integrative dovute dall'ausiliario ai sensi del successivo comma 15.3.1.

- nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento:

- poiché ai fini del subappalto, le attività del servizio in appalto sono considerate omogenee, il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, per dichiarare l'intenzione di ricorrere al subappalto, deve rispondere "sì" alla domanda "*L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?*". La percentuale di subappalto si considera quella massima di legge.

In caso di intenzione di ricorrere al subappalto, il concorrente, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, fornisce la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

In considerazione dell'oggetto del presente appalto, non si considera che possano essere oggetto di subappalto attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore indicato nella terna, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI (come previsto al presente comma 15.2);

2) PASSOE del subappaltatore (come previsto al n. 18 del comma 15.3.2) .



- nella parte III: motivi di esclusione

Il concorrente dichiara, nelle sezioni A-B-C-D, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 del presente disciplinare e più precisamente:

– nella sezione A: Motivi legati a condanne penali:

- la dichiarazione inerente la Partecipazione a un'organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del Codice;
- la dichiarazione inerente la Corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente la Frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del Codice;
- la dichiarazione inerente i Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del Codice;
- la dichiarazione inerente il Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. e) del Codice;
- la dichiarazione inerente il Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. f) del Codice;

Si noti la differenza fra il modello elettronico di DGUE ed il modello 4. Il modello elettronico riporta infatti sei domande per ciascuna delle fattispecie di esclusione previste dal Codice, mentre il modello 4 riporta una sola domanda e, in caso di risposta affermativa, va specificata la fattispecie a cui si riferisce la condanna.

- nella sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:

- la dichiarazione inerente il Pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice;
- la dichiarazione inerente il Pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice;

Si noti la differenza fra come sono poste le domande sul modello elettronico di DGUE e sul modello 4 poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "sì" sul modello 4 e "no" sul modello elettronico.

- nella sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;
- la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la



concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del Codice;

- la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice;

- la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del Codice;

- la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del Codice ed al motivo di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del del Codice;

- la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice;

- la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), lett. f-bis) e lett f-ter) del Codice;

Si noti la differenza fra come è posta la domanda inerente le false dichiarazioni sul modello elettronico di DGUE e sul modello 4 poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "si" sul modello 4 e "no" sul modello elettronico.

- nella sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:

- la dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del Codice);

- le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (Art. 80, comma 1 lett. b -bis) del Codice);

- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del Codice);

- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del Codice);

- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del Codice);

- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del Codice);

- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del Codice);

- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del Codice);

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

- avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) oppure senza aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. Nel caso in cui l'operatore economico, pur avendo sede, residenza o domicilio nei paesi di cui sopra, sia in possesso della suddetta autorizzazione, è stato predisposto il punto 10a del modello 3, per rendere detta dichiarazione. Nel caso in cui il concorrente partecipi avendo presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, è stato predisposto il punto 10b del modello 3, per rendere la dichiarazione di aver presentato la domanda che deve essere allegata fra la documentazione amministrativa di gara come previsto al numero 24 del comma 15.3.2.

Si noti che la domanda "si applicano motivi di esclusione" si riferisce all'operatore economico e non alla gara.

- nella parte IV: Criteri di selezione:

- per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "si" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso dei requisiti di selezione previsti per l'ammissione alla presente procedura al precedente articolo 7, secondo la modalità di partecipazione prescelta.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (nel modello on line la compilazione è inibita).

Le imprese ausiliarie devono rispondere "si" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo.

Le imprese subappaltatrici non importa rispondano alla domanda della sezione "α" poiché per il loro ruolo viene richiesto solo il possesso dei requisiti di ordine generale attestati nella parte III.

- nella parte V: Riduzione del numero di candidati:

- non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all'appalto.

- nella parte VI: Dichiarazioni finali:

- il DGUE secondo il modello 4 è precompilato; il DGUE elettronico non può essere compilato salvo che nei campi data e luogo.

Qualora la procedura on line per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere e allegarle al DGUE come parte integrante.

Come precisato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in

segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, il possesso dei requisiti dell'operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice che vanno indicati nel DGUE o per i quali va indicata nel modello 3 la banca dati o il pubblico registro ove ricavarne i dati identificativi.

A tal fine si precisa che:

le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del codice e precisamente:

- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.
- Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società o consorzio, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- Ai soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando.

Facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

- 1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";
- 2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";
- 3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite:

- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come, ad esempio i procuratori con poteri ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti) di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui



all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 e 2, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda che:

- si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;

- ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione, si considera come data di pubblicazione del bando, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice.

Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice e di 3 anni, decorrenti dalla data del loro accertamento definitivo, per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 e 5 del Codice e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

Il DGUE deve pertanto essere firmato, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione..

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a

provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

N.B.: qualora i concorrenti, nonostante le indicazioni del presente disciplinare di gara, intendano utilizzare il modello di DGUE predisposto dal MIT, di cui alle linee guida pubblicate sulla GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016, devono tenere presente che tale modello non contempla, poiché emesso prima del decreto correttivo al Codice degli appalti, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alle lettere f-bis) ed f-ter) del comma 5 dell'art. 80 del Codice. I concorrenti sono pertanto tenuti a renderle a parte pena l'assoggettamento a soccorso istruttorio.

II DGUE deve essere presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- tutte le imprese che partecipano in coassicurazione;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo, secondo quanto indicato in corrispondenza delle istruzioni per la compilazione della sezione C della parte II del DGUE;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice;
- le imprese indicate come subappaltatori, secondo quanto indicato in corrispondenza delle istruzioni per la compilazione della sezione D della parte II del DGUE;

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1. Dichiarazioni integrative

Le dichiarazioni integrative da rendere sono preferibilmente redatte secondo il modello 3, quale dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa, messo a disposizione dei concorrenti come indicato al precedente comma 2.1.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ed avere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore; la stessa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutte le imprese che partecipano in coassicurazione;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;

- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;
- dalle imprese indicate quali subappaltatori.

In ogni caso, anche qualora non si utilizzi il modello 3 predisposto dalla stazione appaltante, devono essere rese e sottoscritte nella medesima forma sopra indicata, le dichiarazioni mediante le quali l'operatore economico:

1. (se è stato utilizzato il DGUE approvato dal MIT e fino all'aggiornamento del medesimo DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

(la dichiarazione è inserita al n. 6 nel modello 3)

2. indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possono essere ricavati i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

(la dichiarazione è inserita al n. 7 nel modello 3 e deve essere resa qualora i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice non siano stati indicati nel DGUE o in altra dichiarazione allegata al DGUE A tal fine è necessario che la banca dati o registro contenga l'indicazione di tutti i predetti soggetti, come esplicitati nel presente disciplinare di gara al comma 15.2 dove si tratta del DGUE.)

3. dichiara remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

(la dichiarazione è inserita al n. 13 nel modello 3 e non importa sia resa dagli operatori economici che, pur presentando il modello 3, non sono tenuti a sottoscrivere l'offerta a norma del presente disciplinare.)

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

(la dichiarazione è inserita al n. 14 nel modello 3)

5. non prevista per la presente gara

6. dichiara di aver preso visione del Codice deontologico degli appalti comunali, approvato dalla Giunta Comunale di Prato con deliberazione n. 726/2005, e di accettare integralmente le disposizioni in esso contenute;

(la dichiarazione è inserita al n. 16 nel modello 3)

7. non prevista per la presente gara

8. non prevista per la presente gara

9. non prevista per la presente gara

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

10. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.



78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti, dei consorziati esecutori, degli ausiliari a qualsiasi titolo e dei subappaltatori se aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")

(la dichiarazione è inserita al n. 10a o 10b nel modello 3)

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

(la dichiarazione è inserita al n. 19 nel modello 3)

12. -- non prevista per la presente gara -----;

13. indica i seguenti dati:

- forma giuridica
- sede legale;
- domicilio fiscale;
- sedi, residenze o domicili nei paesi inseriti nelle c.d. black List
- codice fiscale;
- partita IVA;
- dati di iscrizione al registro delle imprese, al REA o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza
- recapito telefonico
- ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;
- le informazioni sulla necessità di firma congiunta;

(Non è richiesta la presentazione della dichiarazione per i dati che risultano dal DGUE)

(la dichiarazione è inserita ai nn. 1, 2 e 3 nel modello 3)

14. --- non prevista per la presente gara -----;

15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

(la dichiarazione è inserita al n. 20 nel modello 3)

16. il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice che ha consentito la riduzione della garanzia provvisoria e allega copia conforme della relativa documentazione come indicato al n. 20 del comma 15.3.2;

(dichiarazione da rendere da parte dei concorrenti, e degli ausiliari per procedura concorsuale se è stata presentata la garanzia provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.)

(la dichiarazione è inserita al n. 12 nel modello 3)

Per gli operatori economici in fallimento autorizzati all'esercizio provvisorio o ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

17. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio o il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale, specifica se l'ANAC ha disposto di avvalersi di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare;

(la dichiarazione è inserita al n. 4 nel modello 3)

15.3.2. Documenti a corredo

Fra la documentazione amministrativa di gara devono inoltre essere allegati:

18. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo a:

- il concorrente, qualunque sia il ruolo che ricopre;
- l'ausiliaria a qualsiasi titolo;
- il subappaltatore indicato nella/e terna/e
- il consorzio esecutore.

Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandataria in RTI" (vedi Faq n. 16 ANAC su Creazione Pass Operatore Economico).

19. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice a rilasciare la garanzia definitiva

Per le caratteristiche della garanzia provvisoria e dell'impegno del fideiussore vedi il precedente articolo 10.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

20. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

21. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di € 140,00 (centoquaranta//00)

Si veda in proposito il precedente articolo 12 per le modalità di pagamento e il codice CIG.

22. non previsto per la presente gara

23. --- non previsto per la presente gara -----;

Per gli operatori economici che, pur avendo sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", partecipano avendo presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010

24. copia dell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 inviata al Ministero

Per i concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ammissione al concordato con continuità aziendale):

25. una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui ai comma 7.2 lett. d) e 7.3. lett. e1) ed e2) ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del Codice:

26. **dichiarazione dell'impresa ausiliaria**, redatta secondo il Modello 5 disponibile fra i modelli di gara sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria, alla quale dovrà

essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore contenente:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice con la quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente ausiliato o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente ausiliato.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

Per i concorrenti che devono, per disposizione dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento a causa della sussistenza di procedure concorsuali:

27. dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale, redatta secondo il Modello 6 disponibile fra i modelli di gara sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore contenente:

- dichiarazione dell'impresa ausiliaria di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice con la quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente ausiliato o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente ausiliato.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

Nel caso di ricorso all'avvalimento a qualsiasi titolo, cioè sia ai sensi dell'art. 89 del Codice che in caso di procedura concorsuale:

28. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento deve contenere a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si ricorda inoltre che le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1 e che vanno allegati i documenti di cui al punto a) (copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore della domanda di partecipazione) e, se necessario, b) (copia conforme all'originale della procura del sottoscrittore della domanda di partecipazione) del comma 15.1.

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

29. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

30. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio (intesa come quota di ritenzione del rischio), che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

31. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

32. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio (intesa come quota di ritenzione del rischio), che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

33. dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio (intesa come quota di ritenzione del rischio), che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

La sottoscrizione congiunta dell'istanza di ammissione alla gara o la presentazione da parte di ciascun concorrente associato di analoga istanza di ammissione alla gara assolvono l'obbligo di rendere la dichiarazione da parte di ciascun operatore economico.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

34. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

35. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

36. dichiarazione che indichi la percentuale del servizio (intesa come quota di ritenzione del rischio), che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui ai punti 35 e 36 sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

37. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- 38.** dichiarazione che indichi la percentuale del servizio (intesa come quota di ritenzione del rischio), che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

La dichiarazione di cui al precedente punto 38 è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- 39. in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle percentuali del servizio (intese come quota di ritenzione del rischio), che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- 40. in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le percentuali del servizio e delle percentuali del servizio (intese come quota di ritenzione del rischio) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui ai punti 40a, 40b e 40c sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente comma 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Per il presente appalto, la dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati assume la forma di indicazione di una percentuale unica di assunzione dell'appalto che si riferisce a tutte le attività in esso comprese.

Gli operatori economici stabiliti in altro stato membro costituiti conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del Codice, dovranno rispettare, per analogia, le disposizioni di cui al presente disciplinare per gli operatori economici la cui natura sia assimilabile e quindi, se di natura plurisoggettiva, indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati e fornire copia del mandato o impegnarsi al suo conferimento.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

Art. 16. Contenuto della Busta "B" – Offerta tecnica

La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) relazione sulle migliori offerte; contenente i dati più avanti richiesti

b) dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa con la quale lo stesso

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

La dichiarazione di cui al presente punto b) non è richiesta a pena di esclusione e, se omessa, verrà considerato come autorizzato il rilascio di copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

La relazione di cui al punto a) contiene, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:

per il criterio P1) – aumento limite risarcimento terremoto, esondazioni, alluvioni e inondazioni:

dichiarazione mediante la quale il concorrente indica se offre o non offre di modificare la tabella Tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR di cui all’art. 2, sez. 4 del normativo di polizza da:

Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali	20%	Minimo Franchigia Frontale	€ 2.000.000,00
--	-----	----------------------------	----------------

a:

Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali	10%	Minimo Franchigia Frontale	€ 3.000.000,00
--	-----	----------------------------	----------------

per il criterio P2) – gestione delle vertenze di danno e spese legali:

dichiarazione mediante la quale il concorrente indica se offre o non offre di escludere dal 1° capoverso dell’Art. 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO, sez. 2 del normativo di polizza l’inciso “ fino a quando ne ha interesse”.

per il criterio P5) – inserimento franchigia annua aggregata:

dichiarazione mediante la quale il concorrente, in merito all’inserimento nel normativo di polizza di una franchigia annua aggregata al raggiungimento della quale l’Ente non dovrà più rimborsare alcuna franchigia alla compagnia che liquiderà al danneggiato quanto dovuto, indica, a scelta, se:

- Non accetta l’inserimento di una franchigia annua aggregata
- Accetta l’inserimento di una franchigia annua aggregata di € 400.000,00
- Accetta l’inserimento di una franchigia annua aggregata di € 300.000,00
- Accetta l’inserimento di una franchigia annua aggregata di € 200.000,00

per il criterio P6) – aumento massimali RCT/O:

dichiarazione mediante la quale il concorrente, in riferimento alla tabella massimali dell’art. 1, sez. 4 del normativo di polizza, indica la propria offerta di aumento del massimale unico RCT/O, a scelta fra:

- nessun aumento
- aumento ad € 7.500.000,00;
- aumento ad € 10.000.000,00;
- aumento ad € 12.000.000,00.

Nel caso in cui il concorrente offra di aumentare il massimale unico RCT/O, sono automaticamente aggiornati:

il massimale per persona lesa al 50% del massimale unico offerto;

l'esposizione massima della Società in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., che non potrà superare l'importo del massimale unico offerto incrementato del 50%

si riterrà in tal senso aggiornata la tabella di cui all'art. 1 della sezione 4 del normativo di polizza posto a base di gara.

per il criterio P7) – riduzione franchigia frontale:

dichiarazione mediante la quale il concorrente, in riferimento all'art. 2, sez. 4 del normativo di polizza, indica la propria offerta di riduzione della franchigia frontale, a scelta fra:

- nessuna riduzione
- riduzione da € 30.000,00 a € 20.000,00;
- riduzione da € 30.000,00 a € 15.000,00;
- riduzione da € 30.000,00 a € 10.000,00;

per il criterio P3) – possesso Contact-center per la gestione dei sinistri:

dichiarazione mediante la quale il concorrente indica se si impegna a mettere a disposizione un contact center per rispondere ai cittadini danneggiati sullo stato della pratica, almeno nell'orario 9-12 e 15-17:

- mai
- due giorni la settimana;
- tre giorni la settimana
- cinque giorni la settimana

per il criterio P4) – obbligo di mettere a disposizione un legale proprio della Compagnia per la partecipazione alle eventuali negoziazioni nei casi in cui l'Ente lo richieda:

dichiarazione mediante la quale il concorrente indica se assume o non assume l'obbligo a mettere a disposizione un legale proprio della Compagnia per la partecipazione alle eventuali negoziazioni nei casi in cui l'Ente lo richieda

Fra i modelli di gara viene messo a disposizione il modello 7 – schema di articolazione dell'offerta tecnica – che può essere utilizzato come guida per la compilazione dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni foglio e in calce dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Nel caso in cui sia prevista la firma congiunta fra più rappresentanti legali, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dai firmatari congiunti dell'impresa.

Le uniche varianti ammesse al normativo di polizza posto a base di gara sono quelle proposte come opzioni dell'offerta tecnica, nelle misure sopra riportate; varianti di diversa entità non saranno considerate per l'attribuzione del punteggio.

Art. 17. Contenuto della Busta “C” – Offerta economica

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello 8, messo a disposizione dei concorrenti come indicato al comma 2.1 e deve contenere, in particolare, i seguenti elementi:

a) Importo del Premio annuo lordo anticipato, espresso in Euro, in cifre e in lettere, con due cifre decimali

b) scomposizione del premio annuo lordo anticipato in:

b1) Premio annuo imponibile, espresso in Euro, in cifre, con due cifre decimali;

b2) Imposte al 22,25%

Il dato richiesto a pena di esclusione è quello indicato alla precedente lettera a), considerando solo le prime due cifre decimali; le ulteriori cifre decimali, ove presenti, saranno ignorate.

Il dato di cui alla precedente lettera b), ove omesso, non costituirà motivo di esclusione.

In caso di discordanza fra i dati esposti si considera valido l'importo del Premio annuo lordo anticipato (lett. a) espresso in lettere.

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale non viene richiesta la specifica dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta in ogni foglio e in calce con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al comma 15.1.

Nel caso in cui sia prevista la firma congiunta fra più rappresentanti legali, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai firmatari congiunti dell'impresa.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Non sono ammesse offerte parziali, cioè riferite solo ad alcune delle prestazioni previste dal normativo di polizza a base di gara.

Nella buste di cui ai precedenti punti B) e C) dovrà essere inserita solo la documentazione sopra indicata in corrispondenza di detti punti. Ogni altro documento che dovesse essere erroneamente inserito in tali buste sarà considerato come non presentato.

Nel caso di presentazione di documenti rilegati in modo tale che i vari fogli non possano essere separati senza danneggiarli è consentito apporre solo le firme in calce al documento anziché su tutti i fogli.

Art. 18. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE
Parametri desumibili dall'Offerta tecnica	70
Parametri desumibili dall'Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Non sono previsti criteri discrezionali.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito a fronte di una offerta quantitativa, secondo parametri fissi e predefiniti.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

argomento	criteri di valutazione	Elementi di apprezzamento	Punti Q (quantitativi)	Punti T (tabellari)



				max)	max)	
1	Varianti migliorative alle condizioni normative di polizza	P1	aumento limite risarcimento terremoto, alluvioni e inondazioni	Aumento del limite di risarcimento ad € 3.000.000,00 e riduzione dello scoperto dal 20% al 10%		5
		P2	gestione delle vertenze di danno e spese legali	esclusione dal 1° capoverso dell'Art. 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO, sez. 2 del normativo di polizza dell'inciso " fino a quando ne ha interesse "		5
		P5	inserimento franchigia annua aggregata	Accettazione dell'inserimento di una franchigia annua aggregata di € 400.000,00, di € 300.000,00 oppure di € 200.000,00	15 5 pt per franchigia annua aggregata di € 400.000,00 10 pt per franchigia annua aggregata di € 300.000,00 15 pt per franchigia annua aggregata di € 200.000,00	
		P6	aumento massimali RCT/O	Offerta di aumento del massimale unico RCT/O ad € 7.500.000,00, ad € 10.000.000,00 o ad € 12.000.000,00	3 1 pt per massimale di € 7.500.000,00 2 pt per massimale di € 10.000.000,00 3 pt per massimale di € 12.000.000,00	
		P7	riduzione franchigia frontale	Offerta di riduzione della franchigia frontale da € 30.000,00 ad € 20.000,00, ad € 15.000,00 o	20 10 pt per la riduzione della franchigia frontale ad €	



				ad € 10.000,00	20.000,00 15 pt per la riduzione della franchigia frontale ad € 15.000,00 20 pt per la riduzione della franchigia frontale ad € 10.000,00	
2	Migliorie organizzative	P3	possesso Contact-center per la gestione dei sinistri	Impegno a mettere di disposizione un contact center per rispondere ai cittadini danneggiati sullo stato della pratica, almeno nell'orario 9-12 e 15-17: due, tre o cinque giorni la settimana	15 5 pt per il contact center a disposizione due giorni la settimana; 10 pt per il contact center a disposizione tre giorni la settimana; 15 pt per il contact center a disposizione cinque giorni la settimana;	
		P4	obbligo di mettere a disposizione un legale proprio della Compagnia per la partecipazione alle eventuali negoziazioni nei casi in cui l'Ente lo richieda	Assunzione dell'obbligo		7

18.2. Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

In considerazione della modalità con la quale vengono attribuiti i punteggi, si procede direttamente all'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica come segue:

per il criterio P1) – aumento limite risarcimento terremoto, esondazioni, alluvioni e inondazioni:

- vengono assegnati **punti 0** all'offerta del concorrente che non ha offerto di modificare la tabella Tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR di cui all'art. 2, sez. 4 del normativo di polizza da:

Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali	20%	Minimo Franchigia Frontale	€ 2.000.000,00
--	-----	----------------------------	-------------------

a:

Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali	10%	Minimo Franchigia Frontale	€ 3.000.000,00
--	-----	----------------------------	-------------------

- vengono assegnati **punti 5** all'offerta del concorrente che ha offerto di modificare la tabella Tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR di cui all'art. 2, sez. 4 del normativo di polizza da:

Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali	20%	Minimo Franchigia Frontale	€ 2.000.000,00
--	-----	----------------------------	-------------------

a:

Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali	10%	Minimo Franchigia Frontale	€ 3.000.000,00
--	-----	----------------------------	-------------------

per il criterio P2) – gestione delle vertenze di danno e spese legali:

- vengono assegnati **punti 0** all'offerta del concorrente che non ha offerto di escludere dal 1° capoverso dell'Art. 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO, sez. 2 del normativo di polizza l'inciso " fino a quando ne ha interesse".

- vengono assegnati **punti 5** all'offerta del concorrente che ha offerto di escludere dal 1° capoverso dell'Art. 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO, sez. 2 del normativo di polizza l'inciso " fino a quando ne ha interesse".

per il criterio P3) – possesso Contact-center per la gestione dei sinistri:

- vengono assegnati **punti 0** all'offerta del concorrente che non si è impegnato a mettere a disposizione un contact center per rispondere ai cittadini danneggiati sullo stato della pratica, almeno nell'orario 9-12 e 15-17.

- vengono assegnati **punti 5** all'offerta del concorrente che si è impegnato a mettere a disposizione un contact center per rispondere ai cittadini danneggiati sullo stato della pratica, almeno nell'orario 9-12 e 15-17, per due giorni la settimana;

- vengono assegnati **punti 10** all'offerta del concorrente che non si è impegnato a mettere a disposizione un contact center per rispondere ai cittadini danneggiati sullo stato della pratica, almeno nell'orario 9-12 e 15-17, per tre giorni la settimana

- vengono assegnati **punti 15** all'offerta del concorrente che non si è impegnato a mettere a disposizione un contact center per rispondere ai cittadini danneggiati sullo stato della pratica, almeno nell'orario 9-12 e 15-17, per cinque giorni la settimana.

per il criterio P4) – obbligo di mettere a disposizione un legale proprio della Compagnia per la partecipazione alle eventuali negoziazioni nei casi in cui l'Ente lo richieda:

- vengono assegnati **punti 0** all'offerta del concorrente che non ha assunto l'obbligo di mettere a disposizione un legale proprio della Compagnia per la partecipazione alle eventuali negoziazioni nei casi in cui l'Ente lo richieda.

- vengono assegnati **punti 7** all'offerta del concorrente che ha assunto l'obbligo di mettere a disposizione un legale proprio della Compagnia per la partecipazione alle eventuali negoziazioni nei casi in cui l'Ente lo richieda.

per il criterio P5) – inserimento franchigia annua aggregata:

- vengono assegnati **punti 0** all'offerta del concorrente che non ha accettato l'inserimento di una franchigia annua aggregata

- vengono assegnati **punti 5** all'offerta del concorrente che ha accettato l'inserimento di una franchigia annua aggregata di € 400.000,00

- vengono assegnati **punti 10** all'offerta del concorrente che ha accettato l'inserimento di una franchigia annua aggregata di € 300.000,00

- vengono assegnati **punti 15** all'offerta del concorrente che ha accettato l'inserimento di una franchigia annua aggregata di € 200.000,00

per il criterio P6) – aumento massimali RCT/O:

- vengono assegnati **punti 0** all'offerta del concorrente che ha offerto nessun aumento del massimale unico RCT/O

- vengono assegnati **punti 1** all'offerta del concorrente che ha offerto l'aumento del massimale unico RCT/O ad € 7.500.000,00

- vengono assegnati **punti 2** all'offerta del concorrente che ha offerto l'aumento del massimale unico RCT/O ad € 10.000.000,00

- vengono assegnati **punti 3** all'offerta del concorrente che ha offerto l'aumento del massimale unico RCT/O ad € 12.000.000,00

per il criterio P7) – riduzione franchigia frontale:

- vengono assegnati **punti 0** all'offerta del concorrente che ha offerto nessuna riduzione della franchigia frontale

- vengono assegnati **punti 10** all'offerta del concorrente che ha offerto la riduzione della franchigia frontale da € 30.000,00 a € 20.000,00;

- vengono assegnati **punti 15** all'offerta del concorrente che ha offerto la riduzione della franchigia frontale da € 30.000,00 a € 15.000,00;

- vengono assegnati **punti 20** all'offerta del concorrente che ha offerto la riduzione della franchigia frontale da € 30.000,00 a € 10.000,00;

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C8(a) = R(a) / R_{max}$$

dove

C8(a) = coefficiente di valutazione dell'offerta del concorrente (a) per il criterio di valutazione P8 (importo del premio)

R(a) = ribasso offerto dal concorrente (a) calcolato mediante la formula: 450.000,00 – (premio lordo annuo offerto)

R_{max} = massimo valore di R(a) fra quelli offerti dai concorrenti in gara

Ove nessun concorrente offra un premio lordo annuo inferiore a quello posto a base di gara, tutti otterranno C8(a) = 0.

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi e dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi complessivi ad ogni offerta secondo la seguente formula:

$$P(a) = P1(a) + P2(a) + P3(a) + P4(a) + P5(a) + P6(a) + P7(a) + (C8(a) * 30)$$

dove:

P(a) è il punteggio complessivo dell'offerta del concorrente (a)

P1(a) è il punteggio ottenuto dal concorrente (a) per il criterio P1

P2(a) è il punteggio ottenuto dal concorrente (a) per il criterio P2

P3(a) è il punteggio ottenuto dal concorrente (a) per il criterio P3

P4(a) è il punteggio ottenuto dal concorrente (a) per il criterio P4

P5(a) è il punteggio ottenuto dal concorrente (a) per il criterio P5

P6(a) è il punteggio ottenuto dal concorrente (a) per il criterio P6

P7(a) è il punteggio ottenuto dal concorrente (a) per il criterio P7

C8(a) è il coefficiente ottenuto dall'offerta del concorrente (a) a fronte della valutazione dell'offerta economica che, per la formula con cui è assegnato, viene già attribuito nella misura massima alla migliore offerta.

Non si procede a riparametrazioni al massimo del punteggio.

Art. 19. Svolgimento operazioni di gara: apertura della Busta “A” – verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 29/05/2018, alle ore 09:00 presso gli uffici comunali posti in Prato, via dell'Accademia, 42 e vi potranno partecipare i legali

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

Non si darà luogo a comunicazioni qualora le sedute si succedano in giornate lavorative successive, senza interruzioni, causa il tempo necessario ad esaminare la documentazione presentata; in tal caso alla fine della seduta sarà comunicata l'ora della ripresa delle operazioni nel giorno successivo.

Il Seggio di Gara istituito ad hoc, anche in forma monocratica, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di Gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Il Seggio di Gara sarà assistito, per la redazione del verbale delle operazioni svolte, da un segretario verbalizzante.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal Seggio di Gara alla commissione giudicatrice:

- il Seggio di Gara, all'atto della verifica dell'integrità dei plichi presentati, appone la propria sigla sugli stessi;
- man mano che procede all'apertura dei plichi sigla le buste "B" e "C" che vi sono contenute e le numera secondo l'ordine in cui sono pervenuti i plichi in cui sono contenute all'ufficio protocollo del Comune;
- all'atto dell'insediamento della Commissione di gara, il Seggio di Gara consegna alla Commissione suddetta tutta la documentazione di gara; i componenti della commissione verificano che le buste "B" e "C" siano ancora sigillate e vi appongono la loro sigla;
- il contenuto delle buste "B" e "C" viene siglato dai componenti della commissione di gara all'atto dell'apertura delle relative buste;
- fino all'aggiudicazione, la documentazione di gara e le buste sigillate sono custodite in armadi chiusi a chiave nei locali del Servizio gare, provveditorato e Contratti del Comune.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Art. 20. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 21. Apertura delle buste “B” e “C” – valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già attribuiti alle singole offerte tecniche e il Seggio di Gara darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al comma 18.3.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul complesso dei criteri desumibili dall’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all’articolo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di Gara - che procederà, sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Durante l’esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita da un segretario verbalizzante che potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell’amministrazione.

Art. 22. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle

offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

L'eventuale esclusione sarà dichiarata dal seggio di gara nella prima seduta pubblica successiva alla conclusione del procedimento di verifica di anomalia

Art. 23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che, se del caso, dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, dopo aver effettuato l'eventuale procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta ove necessaria,, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. salva l'ipotesi di cui all'art. 32 comma 10 lett. a del Codice.

È comunque ammessa l'eventualità dell'esecuzione in via d'urgenza di cui all'art. 32 comma 8 del Codice sussistendo la circostanza per la quale la mancata copertura assicurativa potrebbe esporre l'ente ad un grave pregiudizio all'interesse pubblico.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Non sono ammesse garanzie definitive presentate a mezzo fideiussioni assicurative rilasciate dallo stesso concorrente.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica dinanzi al Segretario Generale del Comune di Prato. Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. L'importo presunto delle spese contrattuali è di € 3.750,00.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Art. 24. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Art. 25. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Prato, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 26. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Art. 27 Disposizioni varie e complementari

Si ricorda che:

- il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente disciplinare di gara;
- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- gli atti e i documenti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta;
- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante;
- Il Comune di Prato si riserva di richiedere l'esecuzione del servizio in via d'urgenza pur nelle more della stipula del contratto;
- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti e dei documenti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 28 Ricorsi

Avverso il presente disciplinare di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo di committente.

Prato 23/04/2018

Il Dirigente del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti
(Dott. Luca Poli)